

N. 00201/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01771/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2011, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Ilva Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Perli e Roberto Gualtierio
Marra, con domicilio eletto presso Roberto Gualtierio Marra in Lecce, piazza
Mazzini 72;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero della Salute,
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Interno, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge in Lecce, via F.
Rubichi 23;

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Isabella Fornelli,
con domicilio eletto presso Maria Liberti presso il Settore Contenzioso e
Amministrativo (Palazzo Regione) in Lecce, viale A. Moro 1;
Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro, con
domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Moretti, con domicilio eletto presso Roberto De Giuseppe in Lecce, via Pietro Marti, 9/A;
Consorzio A.S.I. - Area di Sviluppo Industriale di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe A. Fanelli, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Comune di Statte, non costituito in giudizio;
Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC, non costituito in giudizio;
Commissario Straordinario ISPRA, non costituito in giudizio;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Circolo Legambiente di Taranto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Moretti ed Eligio Curci, con domicilio eletto presso Roberto De Giuseppe in Lecce, via Pietro Marti, 9/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. DVA-DEC-2011-0000450) del 4.8.2011 "Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA s.p.a. ubicato nel Comune di Taranto"; dell'allegato parere istruttorio definitivo reso il 20 luglio 2011 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC (prot. CIPPC-00-2011-1377); del correlato Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA, limitatamente alle seguenti prescrizioni:

Decreto e Parere istruttorio definitivo:

1) "Si prescrive l'installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e microinquinanti, definiti nelle tabelle di cui al presente paragrafo, dai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428", contenuta a pag. 832 del Parere

istruttorio definitivo della Commissione AIA-IPPC e a pag. 19 nel Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto da ISPRA;

2) “Si prescrive, altresì, come richiesto dalla Regione Puglia con delibera della Giunta Regionale n. 1504 del 4 luglio 2011, che il Gestore, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 9, comma 5, del presente decreto, predisponendo il sistema di distribuzione interna, utilizzi nei propri impianti produttivi prioritariamente le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini/Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03, che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA” contenuta all’art. 1, punto 2, del decreto del Ministro n. 450 del 4 agosto 2011; nonché la prescrizione di cui al punto 9.3.1 del Parere istruttorio laddove si prescrive la predisposizione, entro sei mesi dal rilascio dell’AIA, di uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre il prelievo primario del 20% entro 3 anni e del 50% entro la scadenza dell’AIA mediante il riuso delle acque dolci usate nel ciclo produttivo e attraverso il riutilizzo delle acque degli impianti di trattamento reflui civili della zona, secondo accordi da stipulare ai sensi del DM 185/03, compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo;

3) “Si prescrive la realizzazione di uno studio di fattibilità, da presentarsi entro 12 mesi dal rilascio dell’A.I.A., finalizzato all’abbattimento del parametro “selenio”, a piè d’impianto, anche attraverso impianto sperimentale pilota” contenuta al paragrafo 9.4.3.2 “Prescrizioni”, pagina 926 del parere istruttorio definitivo della Commissione AIA-IPPC, nonché a pag. 101 del Piano di Monitoraggio e Controllo e nella tabella n. 114 a pag. 111 dell’anzidetto P.M.C.;

4) si prescrive la divisione dell’attuale rete di smaltimento delle acque reflue di stabilimento e dei relativi scarichi autorizzati, attribuendo al Consorzio ASI la

gestione di parte dell'attuale rete in concessione ad ILVA per consentire lo scarico a terzi, fermo restando l'onere per ILVA di gestire gli impianti di trattamento finale delle acque reflue, come contenuta alle pagine 924 e 925 del parere istruttorio definitivo, nonché alle pagine 101 e 102, paragrafo 4.1 "Monitoraggio degli scarichi idrici", del Piano di Monitoraggio e Controllo;

5) prescrizione che "il quantitativo massimo di rifiuti [di ferro, acciaio e metalli ferrosi] da avviare al recupero (R4) non deve superare i 2.000.000 tonnellate per anno" e che "almeno il 60% del rottame da avviare a recupero deve provenire da processi interni allo stabilimento" contenuta a pag. 957 del parere istruttorio definitivo e a pag. 138 del Piano di Monitoraggio e Controllo;

6) prescrizione contenuta alle tabelle 242, 249, 250, 256, 257, 261, 262, 269, 272, 276, 279 e 281 del Parere istruttorio definitivo che impone il monitoraggio in continuo negli scarichi idrici del pH mentre nella tabella 114 del P.M.C. viene prescritto il monitoraggio mensile;

Piano di Monitoraggio e Controllo – P.M.C. -, predisposto da ISPRA, limitatamente ai seguenti punti:

a) capitolo 23 "Emissioni in atmosfera", paragrafo 3.1 "Aspetti generali", pag. 13 P.M.C., nella parte in cui prescrive frequenze mensili, trimestrali e semestrali per la misurazione del rapporto caratteristico PM 10/Polveri totali, in luogo di una sola misurazione prevista dal Parere istruttorio, paragrafo 9.2.1, pag. 824;

b) capitolo 3 "Emissioni in atmosfera", paragrafo 3.2 "Cokeria", pag. 15 P.M.C., nella parte in cui prescrive la predisposizione di un progetto per la valutazione delle emissioni "fuggitive" della cokeria senza circoscriverle alle sole emissioni fuggitive "visibili" come invece prescritto dal Parere istruttorio, paragrafo 9.2.1, pag. 825;

c) capitolo 3 "Emissioni in atmosfera", paragrafo 3.1 "aspetti generali", pag. 11-12 P.M.C. nella parte in cui prescrive la predisposizione di un progetto per la

valutazione delle emissioni “fuggitive” che contengono polveri, IPA e benzene anche dagli altri impianti a caldo dello stabilimento siderurgico non previste dal Parere istruttorio nell’ambito del quale viene circoscritta la suddetta valutazione alla sola cokeria e limitatamente alle sole emissioni visibili (paragrafo 9.2.1. Parere AIA, pag. 825);

d) capitolo 3 “Emissioni in atmosfera”, paragrafo 3.1 “aspetti generali”, pag. 12 e paragrafo 3.3.3 “Sinterizzazione” del P.M.C. nella parte in cui prescrive sul camino E312 l’installazione di un sistema di campionamento in continuo di PCDD/F in diffomità allo sviluppo di uno studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine previsto al paragrafo 9.2.1 (pag. 825) Parere istruttorio definitivo;

e) capitolo 3 “Emissioni in atmosfera”, paragrafo 3.1 “aspetti generali”, pag. 13 P.M.C. nella parte in cui prescrive il monitoraggio in continuo dei parametri “Portata, Ossigeno, Pressione, Temperatura e Vapor d’acqua” sugli impianti riportati nelle tabelle del paragrafo 3 del PMC in contrasto con quanto previsto nel paragrafo 5.1 “Emissioni in aria” (da pag. 231 a pag. 623) del Parere istruttorio AIA, dal momento in cui nella tabelle del paragrafo 3 del P.M.C. è stata prevista l’applicazione del monitoraggio in continuo in maniera più estensiva, e quindi difforme, rispetto a quanto previsto nel paragrafo 5.1 “Emissioni in aria” (da pag. 231 a pag. 623) del Parere istruttorio AIA;

f) paragrafo 3.2 “Cokeria”, pag. 15 P.M.C. per la parte in cui estende entro 12 mesi la prescrizione della caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera dalla cokeria alla componente metalli, non prevista dalla prescrizione 9.2.1.1 del Parere istruttorio AIA (da pag. 231 a pag. 826);

g) paragrafo 3.2.2 “Caricamento della miscela”, pag. 16 P.M.C. per la parte in cui prescrive che le emissioni visibili durino meno di 30 secondi, in contrasto con la prescrizione di durata inferiore ai 60 secondi contenuta al paragrafo 9.2.1.1.2. “Caricamento miscela” del Parere istruttorio AIA (pag. 827);

- h) paragrafo 3 “Emissioni in atmosfera”, per la parte in cui il P.M.C. fissa frequenze di monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera diverse e più restrittive di quelle fissate nel paragrafo 5.1 Emissioni in aria del Parere istruttorio AIA (pag. 623);
- i) paragrafo 3.1 “Aspetti generali”, pag. 14 P.M.C. per la parte in cui il Piano di monitoraggio dispone che gli IPA da monitorare siano non solo quelli indicati dal Decr. Legisl. n. 152/06 ma anche tutti quelli che “verranno indicati dall’ente di controllo”;
- l) paragrafo 4 “Risorse idriche”, pag. 95 P.M.C., “Attività associate alle principali – 9.2.15” concernente la prescrizione sull’obbligo di misurare le quantità e le portate delle acque in ingresso, che risulta contraddittoria sulle fonti da monitorare, in quanto al paragrafo 4 “Risorse idriche” pag. 95 P.M.C. sono indicate l’acqua tipo Tara, tipo Sinni, di mare, di pozzo, demineralizzata e potabile, mentre nella successiva tabella 111 manca ogni riferimento all’acqua di mare; invece al paragrafo 9.3.13 “Attività associate alle principali” pag. 922 del PIC sono indicate l’acqua tipo Tara, tipo Sinni, di mare, di pozzo, demineralizzata, senza riferimento all’acqua potabile. La prescrizione generale sul risparmio idrico a pag. 920 paragrafo 9.3.1 del PIC fa invece chiaro riferimento al prelievo primario di acque dolci usate nel ciclo produttivo e di conseguenza solo all’acqua tipo Tara, tipo Sinni, di pozzo e demineralizzata come materia di monitoraggio;
- m) capitolo 4 “Emissioni in acqua”, paragrafo 4.1 Monitoraggio degli scarichi idrici, pagg. 110 e 111 P.M.C. per la parte in cui il P.M.C. alla tabella 114, per gli scarichi dell’area produttiva “laminazione a freddo, decappaggio e rigenerazione acciaio cloridrico” fissa come “limiti AIA” i parametri relativi a solidi sospesi totali, cromo totale, ferro, idrocarburi totali, nichel e zinco mentre nel Parere istruttorio paragrafi 9.4.9, 5.3.8, 5.3.8.2 (tabella 27) non sono stati indicati tali limiti;

n) capitolo 4 “Emissioni in acqua”, paragrafo 4.1 Monitoraggio degli scarichi idrici, pagg. 110 e 111 il P.M.C. fissa con frequenza giornaliera il monitoraggio e di conseguenza l’attivazione dello spurgo di tutti gli scarichi parziali mentre nel Parere istruttorio, paragrafo 5.3 (pagg. 653/727) non è contenuta tale prescrizione ed anzi al paragrafo 9.3 (pagg. 920/922) dello stesso parere è prescritta la riduzione dei consumi idrici;

o) capitolo 4 “Emissioni in acqua”, paragrafo 4.1 Monitoraggio degli scarichi idrici, pagg. 112 e 113 P.M.C. - tabella 115 - si prescrive l’obbligo di monitorare sugli scarichi di natura civile delle singole aree anche “l’azoto totale” ed il “fosforo totale” in contrasto con le tabelle n. 251, 252, 258, 263, 270, 273, 277, 280 e 285 del parere istruttorio conclusivo che non prevedono di monitorare dette sostanze;

p) paragrafo 9.4 “Obbligo di comunicazione annuale”, PMC pag. 165 laddove si dispone l’obbligo per il gestore di comunicare schede informative per ciascun scarico indicato nelle tabelle 110 e 111 (in realtà delle tabelle 112 e 113) del PMC e conseguentemente anche per gli scarichi civili per i quali sia il parere istruttorio conclusivo e sia il PMC non prevedono l’obbligo di monitoraggio delle portate necessarie per la definizione dei flussi di massa;

q) per l’errata indicazione alle pagine 117 e 119 del P.M.C. dei seguenti codici CER e relative destinazioni – 070609 (destinazione D1), – 161102 (destinazione D13), - 070609 in luogo dei codici e delle destinazioni esatte: CER 070709 – destinazione D15, CER 161102 – destinazione R13, come indicato nel parere istruttorio a pag. 193, e CER 070609, non indicato nella corrispondente tabella di pag. 198 dello stesso parere;

r) capitolo 5 – “Suolo e sottosuolo” paragrafo 5.2, sotto paragrafo 5.2.4.3 del PMC (pag. 135), per la parte in cui prescrive che venga tenuta “apposita contabilità per la verifica dei limiti quantitativi dei depositi temporanei in difformità del paragrafo 9.6.4.3 (pag. 954) del Parere istruttorio che non prescrive limiti quantitativi;

- s) capitolo 5 – “Suolo e sottosuolo” paragrafo 5.2.4.3 per la parte in cui il P.M.C. prescrive, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, la presentazione da parte del gestore di un “cronoprogramma per la sostituzione e l’eventuale smaltimento delle traversine ferroviarie presenti nello stabilimento” in difformità del Parere istruttorio che limita tale adempimento alle traversine non più in uso (paragrafo 9.6.4.3 pag. 954 parere AIA);
- t) capitolo 5, paragrafo 5.2.4.5 (pagg. 137/139) per la parte in cui il P.M.C., in contrasto con il Parere AIA omette di riferirsi al Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011 che determina le condizioni a fronte delle quali i rottami di ferro ed acciaio cessano di essere considerati rifiuti;
- u) capitolo 5, paragrafo 5.2.4.8. Attività di recupero ambientale pag. 143/144 P.M.C. per la parte in cui la tabella contenuta nel P.M.C. è difforme da quella riportata alle pagg. 963/964 del Parere istruttorio;
- v) delle prescrizioni relative all’obbligo di: a) monitoraggio e caratterizzazione della quantità e qualità delle materie prime e dei combustibili (paragrafo 2, pagina 10 P.M.C.); b) sorveglianza visiva e strumentale di tutti i serbatoi presenti nello stabilimento, ivi comprese le aree di stoccaggio (paragrafo 2, pag. 10 P.M.C.); c) manutenzione periodica degli impianti di trattamento gas coke finalizzata all’individuazione di perdite e alla riparazione (LDAR) (paragrafo 3.2.4 pag. 13 e 21 P.M.C.); d) stima e/o misurazione di tutte le emissioni non convogliate (paragrafo 3.1 pag. 14 P.M.C.); e) ulteriori ed innominate prescrizioni di monitoraggio in merito all’utilizzo del carbone attivo da definirsi da parte dell’ente di controllo (paragrafo 3.3.3, pag. 30 P.M.C.); f) conformità alla norma UNI EN 15259 delle caratteristiche delle sezioni di prelievo (paragrafo 3.1, pag. 14 P.M.C.) in quanto inserite dal P.M.C. e non previste dal Parere istruttorio definitivo;
- della deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 1504 del 04.07.2011;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale alle prescrizioni impugnate;
- (quanto ai motivi aggiunti) della "Proposta Tecnica tra Regione Puglia, Provincia di Taranto, Consorzio ASI Taranto, Arpa Puglia - DAP Taranto per la risoluzione delle problematiche degli scarichi nei canali ASI delle imprese insediate in Area Consortile ASI" stipulata in data 5 maggio 2011; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, della Salute, dello Sviluppo Economico e dell'Interno, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, del Consorzio Per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto e del Circolo Legambiente Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori Francesco Perli e Roberto Gualtierio Marra, l'Avvocato dello Stato Giovanni Pedone, Isabella Fornelli, Cesare Semeraro Cesare, Giuseppe Fanelli e Massimo Moretti;

Premesso che non vanno valutate nella presente fase cautelare tutte le prescrizioni apposte all'autorizzazione ambientale, bensì unicamente quelle idonee ad arrecare alla ricorrente Società un pregiudizio attuale e rilevante, rinvenibile unicamente per quanto concerne l'obbligo di installare sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e microinquinanti dai camini E422, E423, E424, E425, E426,

E428, nonché per la prevista divisione dell'attuale rete di smaltimento delle acque reflue di stabilimento e dei relativi scarichi autorizzati e, altresì, in ordine al censurato contrasto tra il parere definitivo e il Piano di Monitoraggio e Controllo; Ritenuto, in relazione ad esse, che:

a) circa la previsione di misure atte a contenere le emissioni di macro e microinquinanti dai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428, all'esame proprio della fase cautelare la stessa appare erronea e genericamente formulata, dal momento che i suddetti punti di emissione delle sostanze disperse in aria (quali che siano le fonti di emissione di micro e macroinquinanti, cioè la combustione dei gas provenienti dalla distillazione del carbone o la combustione dei gas utilizzati per il riscaldamento dei forni) risultano assoggettati ai valori/limite fissati dall'autorizzazione (tabella 287 del parere istruttorio, per gli inquinanti: NO_x; SO_x; inquinanti di cui all'All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06 – Parte II par. 1.1 e par. 2; IPA; benzene; CO; COV; Al, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVi, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn e relativi composti; PM₁₀; O₂; anche per la portata e temperatura) e ad un sistema di verifica costante che ne permette la riconducibilità entro i limiti stessi (cfr. punto 3.2.3, tabella 5 del Piano di monitoraggio e controllo: pag. 17); cosicché la necessità di introdurre non meglio precisati “sistemi di abbattimento” si mostra priva della doverosa chiarificazione in ordine al contenuto specifico dell'obbligo imposto (sia quanto ai metodi di abbattimento che alla individuazione dei micro e macroinquinanti da abbattere) alla Società ricorrente, la quale adduce di aver già adottato le migliori tecniche disponibili; per tale aspetto, la sottoposizione del processo produttivo ad altri dettami, senza che ne siano puntualmente definiti gli elementi, sia di ordine temporale che contenutistico (tanto che la difesa erariale, nella memoria depositata il 4/1/2012, sostiene che l'attuazione può avvenire entro il periodo di validità dell'autorizzazione e “attraverso strumenti estremamente flessibili”), ed ancorché l'obbligo di contenimento delle emissioni dai camini risulti

(per quanto detto) già assicurato, espone la Società ricorrente a un pregiudizio che giustifica la concessione sul punto dell'invocata misura cautelare, stante l'assenza di sicuri parametri sulla base dei quali conformare l'attività richiesta e non procrastinabile;

b) per quanto riguarda la divisione dell'attuale rete di smaltimento delle acque reflue di stabilimento e dei relativi scarichi autorizzati (pag. 655 del parere istruttorio), l'affidamento al Consorzio ASI della gestione della rete esterna allo stabilimento risulterebbe giustificata se all'imbocco finale (coincidente col punto di confluenza del c.d. "Primo [e/o "Secondo"] Canale") fosse installato un depuratore (ad oggi solo previsto), mentre il non affidamento al Consorzio ASI e quindi il mantenimento a carico dell'ILVA della gestione delle vasche chiarificatrici comporterà il paventato pericolo che gli scarichi di altri operatori autorizzati affluiscano, con la mera ipotesi di trattamento, nel tratto terminale dei canali in concessione all'ILVA, con inevitabili ripercussioni in tema di sua diretta responsabilità, palesandosi, allo stato, insufficienti le sole cautele riguardanti il monitoraggio e il censimento delle acque scaricate;

c) in ordine, infine, al contrasto tra parere istruttorio e Piano di Monitoraggio e Controllo per quanto concerne più prescrizioni, è evidente che la distonia tra queste fonti, entrambe assunte nell'AIA, determina perplessità in ordine agli adempimenti cui l'ILVA deve attenersi, non bastando la mera affermazione, resa in giudizio, circa la prevalenza del parere sul P.M.C., essendo stato anche quest'ultimo espressamente approvato ed avendo, al pari di quello, efficacia cogente;

Ritenuto, pertanto, che in relazione agli aspetti considerati va accolta l'istanza cautelare proposta, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati per la parte relativa;

Ritenuto, quanto alle spese della fase cautelare, che sussistono giusti motivi per compensarle interamente tra tutte le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima:

- accoglie la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nei sensi di cui in motivazione;
- compensa interamente tra tutte le parti le spese della fase cautelare;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 giugno 2012.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)